



COMUNE DI LONGANO

REGIONE MOLISE	PROVINCIA DI ISERNIA
GEMELLATO CON LA CITTA' DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA	
C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00089890946 – Tel-Fax 0865-57135	

COPIA

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO VIGILANZA

N. 9 DEL 16-03-2015

OGGETTO: ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE A MEZZO DI FUEL CARD MESE DI FEBBRAIO 2015 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - TOTAL ERG SPA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO CETRONE BERNARDO

AREA III
SERVIZIO VIGILANZA

OGGETTO: CONSIP s.p.A. – Convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card e dei servizi connessi alle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – Liquidazione e pagamento spese mese di febbraio 2015.

CIG: ZE6126FDE3

PREMESSO:

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 2 agosto 2010, è stato approvato il Regolamento per l’utilizzo degli automezzi Comunali, entrato in vigore in data 20/08/2010;

che all’art. 2 del Regolamento è stabilito che il parco mezzi è gestito dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, il quale, tra l’altro, garantisce il funzionamento attraverso la fornitura dei carburanti;

che per il funzionamento degli automezzi comunali, l’ente provvede ad acquistare il gasolio da autotrazione mediante fornitura franco acquirente;

- VISTO il nuovo Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia di lavori, beni e servizi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 14/06/2014;
- VISTO l’art. 11 del predetto Regolamento che Individua i beni il cui acquisto può essere affidato in economia;
- VISTO il comma 5 dell’art. 11 del Regolamento che indica tra i beni acquistabili in economia “provviste di combustibili, di carburanti, di lubrificanti e di altro materiale di consumo”;
- VISTO:
 - l’art. 12, comma c) del Regolamento che, richiamando l’art. 125, comma 10, del Codice dei Contratti, consente il ricorso all’acquisizione di beni in economia in caso di prestazioni periodiche di forniture di beni, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - l’art. 12, comma d) del Regolamento che consente il ricorso all’acquisizione di beni in economia nelle ipotesi di urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali e cose, ovvero per l’igiene salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
- VISTO l’art. 15 del Regolamento che stabilisce le modalità di affidamento di forniture di beni in economia di importo IVA esclusa di importo inferiore ad € 40.000,00;
- VISTO l’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che “I contratti stipulati in violazione all’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”;
- PRESO ATTO:
 - che l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, dispone che: “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano il parametro prezzo – qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi . (.);
 - che l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 26 della legge n. 488/1999 pone, peraltro, una specifica deroga a favore delle amministrazioni locali di più modeste dimensioni, prevedendo

che:”Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti”;

- CONSIDERATO che il Comune di Longano è comune montano con meno di 1.000 abitanti, per cui rientra pienamente nella tipologia di ente escluso dalla normativa in questione;

- PRESO ATTO:

- che il Comune di Longano fa parte dell’Unione dei Comuni Montani Voltorno Matesina;

- che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 8 del 24.5.2013 è stato approvato il regolamento per il funzionamento della Stazione Unica Appaltante, con funzioni di Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni;

- VISTO l’art. 23, comma 5, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- VISTO l’art. 1-bis del Decreto Milleproroghe 2014 che ha differito il termine di cui al suddetto art. 23, comma 5, già prorogato ai sensi dell’art. 29, comma 11-ter del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e dell’art. 5-ter del Decreto Legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n.71, al 30 giugno 2014;

- VISTO l’art. 9, comma 4, Del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modifiche, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

- VISTO l’art. 23 TER della Legge n. 114 dell’11/8/2014 di conversione con modificazioni del D.L. n. 90/2014 che dispone la proroga al 1° gennaio 2015 per l’acquisto di beni e servizi di quanto stabilito al comma 3 bis dell’art. 33 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

- VISTA la legge n. 11/2015 di conversione del D.L. Milleproroghe n. 192/2014 che dispone l’ulteriore proroga al 1 settembre 2015 l’applicazione di quanto stabilito al comma 3 bis dell’art. 33 del Decreto legislativo n. 163/2006 per l’acquisto di beni e servizi;

- PRESO ATTO:

- Che è attiva una convenzione CONSIP S.p.A. denominata CARBURANTI RETE – FUEL CARD 5;

- Che l’iniziativa prevede la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card per tutte le pubbliche amministrazioni;

- Che l’iniziativa ha l’obiettivo di fornire uno strumento innovativo per l’approvvigionamento di carburanti per il parco autoveicoli delle pubbliche amministrazioni presso punti di vendita stradali ed autostradali, utilizzando le fuel card presso punti di vendita del fornitore aggiudicatario della convenzione presenti sul territorio italiano;

- Che i punti di forza dell’iniziativa sono gli sconti vantaggiosi ottenuti attraverso lo stimolo della concorrenza e l’aggregazione della domanda, l’utilizzo di tecnologie innovative per la gestione ed il controllo delle forniture e la consegna delle fuel card a domicilio;

- Che la durata del contratto parte dalla data dell’invio dell’ordinativo di fornitura delle fuel card fino al 20/12/2015;

- Che la stipula della convenzione non vincola in alcun modo le amministrazioni pubbliche all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni pubbliche che utilizzano la convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

- Che il quantitativo presunto che l’amministrazione contraente presume di acquistare mediante le fuel card non è vincolante, in quanto la fornitura dovrà tenere conto del fabbisogno effettivo della predetta amministrazione che, pertanto, potrà risultare maggiore o minore del quantitativo presunto;

- Che il fornitore dovrà comunque erogare la fornitura di carburante per autotrazione alle amministrazioni contraenti o per loro alle Unità Ordinanti, sulla base dell’effettivo

fabbisogno dell'amministrazione contraente e quindi, anche se maggiore o minore del quantitativo presunto indicato nell'ordinativo di fornitura;

- Che per effetto degli ordinativi di fornitura, il fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, fermo restando che, nel caso in cui il valore effettivo della singola fornitura, espresso in litri, fosse inferiore al quantitativo presunto indicato nell'ordinativo di fornitura, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo fornitore;
- Che le amministrazioni contraenti corrisponderanno al fornitore l'importo del corrispettivo per la fornitura determinato sulla base degli effettivi consumi riferiti ai periodi di fatturazione, di cui il fornitore dovrà allegare apposito dettaglio;
- Che i corrispettivi saranno fatturati a cadenza mensile;
- VISTA la propria determinazione n. 40/2014, con la quale si è aderito alla convenzione per la fornitura di carburante per i seguenti automezzi:
 - Scuolabus Iveco targa BP036PT;
 - Autocompattatore N.U. Iveco Targa CR927KL;
 - Autocarro Bremach targa AF179RH;
 - Autovettura Vigilanza FIAT UNO targa IS078458;
 - Autovettura Protezione Civile Daiatsu Sirion Targa DE911JL;
- VISTA la fattura n. I5076123 del 28/02/2015, relativa alla fornitura di carburanti per gli automezzi comunali nel corso del mese di febbraio 2015, presentata dalla ditta fornitrice TotalErg S.p.A. con sede in Roma, Via dell'Industria, 92. CF/P.Iva IT00051570893, dell'importo di € 483,06, oltre Iva 106,28 per un totale di € 589,34;
- CONTROLLATI gli scontrini rilasciati dalle stazioni di servizio convenzionate ad ogni rifornimento, ed accertato che i quantitativi corrispondono a quanto riportato in fattura:
 - Scuolabus Iveco targa BP036PT – litri 169,15 gasolio – importo scontato € 250,45 Iva inclusa;
 - Autocompattatore N.U. Iveco Targa CR927KL – litri 113,37 gasolio – importo scontato € 167,93 iva inclusa;
 - Autocarro Bremach targa AF179RH – litri 51,63 gasolio – importo scontato € 76,70 iva inclusa;
 - Autovettura Vigilanza FIAT UNO targa IS078458 – litri 32,24 benzina – importo scontato € 51,73 iva inclusa;
 - Autovettura Protezione Civile Daiatsu Sirion Targa DE911JL – litri 27,81 benzina – importo scontato € 42,53 iva inclusa;
- ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 9 datato 30/07/2014 prot. n. 1961/2014 di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell'Area-Unità Organizzativa III, adottato ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
- DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento;
- DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile per carenza di idoneo personale adibito al settore di appartenenza da destinare all'incarico;
 - VISTA la legge n. 241/90;
 - VISTA la legge 26 dicembre 1999, n. 488;
 - VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
 - VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 ed il DPR 207/2010;
 - VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972
 - VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012;
 - VISTA la legge n. 190/2012;
 - VISTO il Regolamento Comunale per l'acquisto in Economia di Lavori, Beni e Servizi;
 - VISTO il Vigente Statuto Comunale;

- VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
- VISTO l'art. 1, comma 632, della legge n. 190,2014 ed il relativo decreto attuativo;

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa;
- di impegnare le seguenti somme sugli appositi capitoli del Bilancio di previsione 2015 in corso di predisposizione – gestione provvisoria :
 - Scuolabus Iveco targa BP036PT – Int. 1.04.05.02-00 cap. 5106 - € 250,45;
 - Autocompattatore N.U. Iveco Targa CR927KL – int. n. 1.09.05.02-00 – cap. n. 1738 - € 167,93;
 - Autocarro Bremach targa AF179RH – int. 1.08.01.02-00, cap. n. 1932 - € 76,70;
 - Autovettura Vigilanza FIAT UNO targa IS078458 . Int. n. 1.03.01.02-00, cap. n. 1271 - € 51,73;
 - Autovettura Protezione Civile Daiatsu Sirion Targa DE911JL – int. n. 1.09.03.02-00, cap. n. 5129 - € 42,53;
- di liquidare e pagare a favore della ditta fornitrice TotalErg S.p.A. con sede in Roma, Via dell'Industria, 92. CF/P.Iva IT00051570893,dopo aver accertato la regolarità contributiva della stessa, la somma di € 483,06 al netto dell'iva pari ad € 106,28, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e dell'art. 1, comma 632, della legge n. 190/2014 ed il relativo decreto attuativo;
- di provvedere a versare l'importo relativo all'IVA, pari ad € 106,28, alla scadenza prevista dalla normativa direttamente all'Agenzia delle Entrate;
- di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato davanti al TAR entro 60 giorni e che, in alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- di pubblicare la presente all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per la durata di 15 giorni;
- di pubblicare, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, Sezione Amministrazione Trasparente, come stabilito dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO CETRONE BERNARDO

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Longano lì 16-03-2015

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Longano lì 16-03-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CETRONE BERNARDO